



COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO

ORIGINALE

GIUNTA

DELIBERA DEL PRESIDENTE – COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero 61 Del 05-05-2009

Oggetto: DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART.55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 - MODIFICA REGOLAMENTO SU ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA' MONTANA.

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese di maggio presso la Sede della Comunità Montana in Urbania, il Presidente – Commissario Straordinario, con l'assistenza e la verbalizzazione del Segretario generale della Comunità Montana Massi Elvio, nell'ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa attribuitegli dall'art.97, comma 2°, del D.Lgs 267/00;

-Visto l'art.23, comma 3° e comma 4°, della Legge Regionale n.18 del 01/07/2008, che assegna le competenze del Commissario Straordinario in capo al Presidente della Comunità Montana in carica al momento dell'entrata in vigore della Legge,

-Vista la deliberazione della Giunta Regionale n°1016 del 28/07/2008 recante indirizzi relativi alla applicazione della L.R. n.18/2008 concernente: "Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

-Visto l'art.35 del vigente Statuto della Comunità Montana, approvato con le deliberazioni consiliari n°20/2000 e n°27/2000;

-Assunte le funzioni della Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 4°, della Legge Regionale n° 18 del 01/07/2008;

-Visto il documento istruttorio dell'Ufficio competente infra trascritto integralmente:

-Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto ;

Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta corrispondente n.60 dell'anno 05-05-2009, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 05-05-09

Il Responsabile del servizio
F.to **MASSI ELVIO**

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio trascritto:

Inoltre delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs 267/00.

La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di legge

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GIOVANNINI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
MASSI ELVIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 08-05-2009

IL SEGRETARIO GENERALE
MASSI ELVIO

COMUNITA MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO URBANIA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Disciplina dei procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55 del D. Leg.vo 165 del 30/03/2001 – Modifica Regolamento su ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la delibera di Giunta n. 304 del 26/09/1995 con la quale era stato stabilito:

- di individuare, ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D. Leg. N. 29/93, nell'Ufficio Personale – Area Amministrativa, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con le seguenti precisazioni:
 - o l'Ufficio Personale, nella persona di Ivo Bernardini, dovrà avviare e portare a termine l'iter istruttorio del procedimento disciplinare;
 - o il Segretario Generale (Responsabile anche dell'Area Amministrativa), nella persona del Dr. Elvio Massi, sulla base delle risultanze istruttorie ivi compresa la proposta sanzionatoria, irrogherà la sanzione;
- di stabilire, in conformità alle disposizioni dell'art. 59 comma 4 del D. Leg. N. 29/93, che quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura (rimprovero scritto) il capo della struttura (Responsabile del servizio) in cui il dipendente lavora provvede direttamente a comminarle. In tutti gli altri casi, così come previsto dall'art. 24 comma 4 del C.C.N.L., il capo della struttura (Responsabile del servizio) segnala, entro dieci giorni, all'Ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento;

VISTO l'art. 23 del Regolamento concernente l'ordinamento generale degli Uffici e Servizi, approvato con delibera GE n. 268 del 02/12/1997 che recita:

ART. 23

Provvedimenti disciplinari

1) Ai sensi delle vigenti disposizioni, la violazione di specifici doveri di servizio da parte del dipendente comporta l'applicazione di sanzioni e l'instaurarsi di uno specifico procedimento disciplinare, per il quale si rinvia a specifico regolamento;

VISTO l'art. 55 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO il C.C.N.L. del 6 luglio 1995 – articoli dal 23 al 27;

DATO ATTO che la materia dei procedimenti disciplinari è diventata di competenza dei Contratti di lavoro, dopo l'approvazione del D. Lgs. 29/93, art. 59 come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) che prevede:

- Comma 1: obbligo di adeguata pubblicità alle norme disciplinari;
- Comma 5: modalità di contestazione delle infrazioni;
- Comma 8: prescrizione delle sanzioni (termine di prescrizione: 2 anni);

DATO ATTO che l'art. 55 della L. 165/2001 stabilisce che i contratti collettivi di lavoro definiscono le tipologie delle infrazioni e le sanzioni;

CONSIDERATO che nel caso in cui la sanzione da applicare è un richiamo verbale o scritto (censura), non interviene l'Ufficio di Disciplina

DATO ATTO che sempre l'art. 55 indica le fasi del Procedimento disciplinare;

VISTI gli atti 23: doveri del dipendente; art. 24: sanzioni e procedimenti disciplinari; art. 25: codice disciplinare; art. 26: sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare; art. 27: sospensione cautelare in corso di procedimento penale del C.C.N.L. 06/07/1995, come sostituito dall'art. 23 del C.C.N.L. 22.01.2004;

VISTO il Capo 1° "Disposizioni disciplinari" – art. 3 rubricato "Codice disciplinare" del C.C.N.L. comparto regioni e autonomie locali sottoscritto in data 11/04/2008, che ha disapplicato le disposizioni dell'art. 25 del C.C.N.L. 06/07/1995 come sostituito dall'art. 25 del C.C.N.L. 22/01/2004;

RAVVISATA l'opportunità di regolamentare le procedure disciplinari ai sensi dell'art. 55 del D. Leg.vo 165/2001, sostituendo l'art. 23 del vigente regolamento concernente l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, con il seguente testo:

ART. 23

Norme in materia di procedimenti disciplinari

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 55 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la struttura competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari viene individuata nell'ufficio del Segretario Generale;
2. Tale ufficio, su segnalazione del Responsabile dell'Area in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il provvedimento disciplinare e applica la sanzione; quando, però, le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura (richiamo scritto), il Responsabile dell'Area in cui il dipendente lavora, provvede direttamente;

3. Per la contestazione di addebito nei confronti dei Responsabili di Area provvede direttamente il Segretario Generale;
4. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni degli artt. Da 23 a 27 del C.C.N.L. 06/07/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e gli artt. 54, 55, 56, e 66 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che la suddetta modifica regolamentare, da applicarsi dalla data odierna, fa cessare la efficacia della deliberazione di Giunta n. 304 del 26/09/1995 sopraccitata, dal momento che le suddette norme regolamentari vanno a definire compiutamente le nuove procedure da applicarsi;

PROPONE

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di regolamentare le procedure disciplinari ai sensi dell'art. 55 del D. Leg.vo 165/2001, sostituendo l'art. 23 del vigente regolamento concernente l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, con il seguente testo:

ART. 23

Norme in materia di procedimenti disciplinari

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 55 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la struttura competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari viene individuata nell'ufficio del Segretario Generale;
 2. Tale ufficio, su segnalazione del Responsabile dell'Area in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il provvedimento disciplinare e applica la sanzione; quando, però, le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura (richiamo scritto), il Responsabile dell'Area in cui il dipendente lavora, provvede direttamente;
 3. Per la contestazione di addebito nei confronti dei Responsabili di Area provvede direttamente il Segretario Generale;
 4. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni degli artt. Da 23 a 27 del C.C.N.L. 06/07/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e gli artt. 54, 55, 56, e 66 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
-
- 3) di dare atto che la suddetta modifica regolamentare, da applicarsi dalla data odierna, fa cessare la efficacia della deliberazione di Giunta n. 304 del 26/09/1995 sopraccitata, dal momento che le suddette norme regolamentari vanno a definire compiutamente le nuove procedure da applicarsi;
 - 4) di dare comunicazione del presente atto ai R.S.U. della Comunità Montana;

5) di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale dell'Ente;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Urbania lì 05/05/2009

Il Segretario Generale
(Dr. Elvio Massi)